



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N. 12 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 12:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PONTE Roberto	Presidente	Sì
2. MORO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. ANGHILANTE Eraldo	Consigliere	Sì
4. BONANSEA Luca	Consigliere	Sì
5. BERARDO Michela	Consigliere	Sì
6. ARTUSIO Giuseppe	Consigliere	Sì
7. SARCHI Maria Grazia	Consigliere	Sì
8. BARBERO Pietro	Consigliere	Sì
9. TROVO' Paolo	Consigliere	Sì
10. DALMASSO Stefania	Consigliere	Sì
11. PASERI Anna	Consigliere	No
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Vicesegretario Comunale MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PONTE Roberto, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza.

Il Presidente PONTE Roberto riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco propone di anticipare la discussione del punto n. 7 all'ordine del giorno, essendo presente l'Architetto RUDELLA Enrico, incaricato di relazionare in merito alla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: 10 votanti: 10 - favorevoli: 10 - contrari: zero - astenuti zero approva la modifica dell'ordine del giorno

Dopodichè il Sindaco dà la parola all'Architetto RUDELLA che relaziona sulla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di PIASCO è dotato di Piano regolatore Generale, formato ai sensi del titolo III della Legge Regionale urbanistica n.56/77 ed **approvato con D.G.R. n. 17-13671 del 18.10.2004 e n. 10-15366 del 21 aprile 2005**, adottato nella stesura definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 04.09.2002, modificata, in controdeduzione alle osservazioni regionali, con deliberazioni consiliari n. 45 in data 22.12.2003 e n. 10 in data 22.03.2004.

Preso atto che allo stato attuale sono state approvate n. 11 Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Considerato che l'Amministrazione del Comune di PIASCO, anche in seguito ad istanze presentate da privati, ha ritenuto di procedere all'esame di ulteriori modifiche ed integrazioni al Piano Vigente, onde verificarne motivazioni e giustificazioni, per poi procedere ad un'altra Variante Parziale dello Strumento Urbanistico vigente.

Rilevato che ai sensi della citata L.R. n. 56/77 e s.m.i. e della modifica all'art. 17 "Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale ed intercomunale", la Variante in esame, che prende il nome di VP 12/23, si riconosce nei commi 5, 7 e 9 del suddetto articolo, che la definisce quale Variante Parziale, per un Comune al di sotto di 10.000 abitanti, soggetta ad approvazione con Delibera del Consiglio Comunale.

Visti gli elaborati predisposti dai tecnici incaricati che costituiscono la Variante Parziale n. 12/23 ai sensi dei commi 5° e 7° dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., e allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamati i contenuti di variante proposti al Consiglio Comunale indicando, per ognuna di esse, le diverse motivazioni in funzione dell'interesse pubblico che si intende perseguire, e che vengono di seguito riportate:

- 1) Attribuzione alla porzione di fabbricato, indicata in planimetria, la tipologia di intervento di Ristrutturazione Edilizia di Tipo B, al posto di Ristrutturazione Edilizia di Tipo A, con chiusura del vecchio magazzino.
- 2) Sostituzione del Piano di Recupero generico con: un Permesso di Costruire, soggetto a parere della Soprintendenza, riguardante l'intervento di Risanamento Conservativo, e un Permesso di Costruire Convenzionato, riguardante le tipologie di intervento confermate di Ristrutturazione Edilizia di Tipo B e di Ricomposizione Volumetrica, come indicato in planimetria. Mantenimento dell'impostazione progettuale di cui ai Punti I3 1.1 e 1.2. dell'art. 19 NdA.

- 3) Conferma dell'edificio ad uso abitativo Variazione dell'area di pertinenza del fabbricato esistente da agricola H e funzionale di rispetto stradale FR in residenziale esistente RE. Recupero della parte abitativa del fabbricato esistente con Ristrutturazione Edilizia di Tipo B; chiusura del portico nella restante parte dell'edificio esistente nel limite del 20%. (punti C3 e C4 art. 20 NdA). Si verifica la distanza non meno di m. 10,00 dalla strada provinciale, nella parte interna all'abitato.

Dato Atto che:

- **La variante è da ritenersi parziale** ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. n. 56/77 s.m.i., come meglio argomentato e precisato nella descrizione degli oggetti, in quanto le modifiche introdotte:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- **La variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. n. 56/77** e s.m.i., riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nel seguito della relazione illustrativa allegata.
- **Il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 12/2023** (Art. 17, 7° comma, L.R. 56/77 e s.m.i.) del P.R.G. del Comune di PIASCO, è stato adottato con DCC n. 46 del 28.12.2023.

Successivamente la Deliberazione, con tutti gli atti relativi, è stata depositata, ai sensi delle leggi n. 1150/42 e n. 10/77 e della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., in libera visione presso la

Segreteria del Comune dal **26.01.2024 al 25.02.2024 compreso** con avviso pubblicazione n.153/2024 per estratto all'Albo Pretorio Digitale e comunicazione ad Enti ed Istituzioni.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione si sono potute presentare osservazioni e proposte.

Nel termine utile di presentazione è pervenuta n.1 (una) osservazione al Progetto Preliminare, ai sensi del 7° comma, art. 17, LR 56/77 smi, che è stata controdedotta per la formazione del Progetto Definitivo.

La delibera di adozione è stata inviata alla Provincia di Cuneo, con notifica n.621 del 29.01.2024 ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 e smi per sottoporla alla pronuncia di merito: alle condizioni di classificazione come Variante Parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art. 17 e alla compatibilità in rapporto al il Piano Territoriale Provinciale e i progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

È stata altresì inviata ai soggetti di competenza ambientale, nello specifico all'ARPA Piemonte di Cuneo e all'ASL CN1, alla Soprintendenza del Piemonte, per la pronuncia sulle procedure di assoggettabilità VAS. Si prende atto che la Soprintendenza del Piemonte non ha fatto pervenire alcun parere nel periodo di tempo utile.

La Provincia di Cuneo, in riferimento al comma 7 dell'art. 17 LR 56/77 e smi, ha espresso, con Determina Dirigenziale n. 286 del 29.02.2024 entro quindi il termine prestabilito, parere di compatibilità della Variante specifica in oggetto, ricevuta da Comune con prot. n.1428 del 01.03.2024.

Le puntuali e specifiche controdeduzioni al parere provinciale sono riportate nella Relazione del Progetto definitivo di Variante Parziale, a cui si fa riferimento, per cui la **Deliberazione Comunale di Approvazione definitiva dà atto dell'esito di recepimento di quanto pervenuto e delle indicazioni espresse dalla Provincia.**

La variante rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato in seguito, nello stralcio della Relazione del Progetto definitivo di Variante Parziale.

3.1 Verifiche relative alla capacità insediativa - Art. 17 comma 5 e) L.R. 56/77

La capacità insediativa residenziale riferita ad abitanti e turisti **del PRG vigente è la seguente:**

<i>Verifica richiesta dalla normativa</i>	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Dato numerico</i>
<i>Capacità insediativa residenziale teorica del PRG e della VS 2/10 vigente:</i>	<i>Art. 17 comma 5 L.R. 56/77 s.m.i.</i>	5.412 ab.

3.2 Verifiche relative alle aree a servizi - Art. 17 comma 5 c) e d) L.R. 56/77

- a) *Indicazione della dotazione complessiva di aree a servizi del PRG alla data di approvazione*mq. 145.534
Superficie prevista in Variante Strutturale 02/10mq. **147.467**
- b) *Indicazione della riduzione/aumento ammissibile della quantità globale di aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 3/1 (0,5 mq x ab.)*

calcolato rispetto alla capacità insediativa residenziale teorica.....mq. 2.706

- c) *Indicazione delle eventuali variazioni della dotazione complessiva del precedente punto a) suddivise per variante o concesse in deroga*mq. – **1.846**
- d) *Verifica che il valore della sommatoria di cui al punto c) sia inferiore alla riduzione/aumento ammissibile di cui al punto b)* mq. **-1.846 < 2.706**
- e) *Verifica che il valore finale della dotazione complessiva delle aree a servizi sia superiore ai minimi di legge (mq./ab. 25)*
mq. 145.621 / ab 5.412 = **mq./ab. 26,90**

3.3 Verifiche relative alla capacità insediativa residenziale – Art. 17 c. 5 lettera e) della L.R. 56/77

- a) *Indicazione della capacità insediativa residenziale riferita ad abitanti e turisti del PRG vigente:*ab. **5.412**
- b) *Indicazione delle variazioni della capacità insediativa residenziale del precedente punto a) suddivise per variante o concesse in deroga ovvero sommatoria delle stesse:*ab. **0**
- c) *Per i Comuni con più di 10000 ab e per i Comuni con meno di 10000 ab che non intendano incrementare la capacità insediativa residenziale: Verifica che il valore della sommatoria del punto b) non sia superiore a 0* ab. **0**

3.4 Verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive – Art. 17 comma 5 f) della L.R. 56/77

- a) *Indicazione di superfici territoriali, previste dal PRG e VS 2/10 vigente di attività produttive*mq. **283.118**
direzionali, commerciali, turistico-ricettive.....mq. **36.479**
- b) *Indicazione delle variazioni delle superfici territoriali e della capacità edificatoria di cui al precedente punto a), suddivise per variante o concesse in deroga ovvero sommatoria delle stesse*
attività produttive mq. nominali per modifica indicimq. – **3.391**
direzionali, commerciali, turistico-ricettive.....mq. – **3.309**
- c) *Verifica che il valore della sommatoria punto b) sia inferiore al 6% del totale*
attività produttive%. – **1,19**
direzionali, commerciali, turistico-ricettive.....%. – **9,0**

Verifica di Assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Atteso che: ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i, gli strumenti di pianificazione e le loro varianti, contenendo specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza, sono formati ed approvati tenendo conto del processo di VAS, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole. Ai sensi del comma 8 dell'art. 17 LR. 56/77 e s.m.i., gli strumenti di pianificazione a livello comunale, se non espressamente esclusi, sono sottoposti a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

Dato atto che: la Variante in questione è sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS, secondo il procedimento integrato con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”, il Consiglio Comunale con la delibera ha adottato anche il "Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica". Si è pertanto avviato l'iter procedimentale con la nomina dell'Organo Tecnico, ex art. 7 L.R. 40/1998, per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Verbale dell'organo Tecnico Comunale, costituito con Determinazione Settore Lavori Pubblici - Urbanistica n. 49 del 06.03.2024, a seguito di autorizzazione, ancora in corso di validità, del Comune di Dronero esplicitata con D.G.C. n° 187 del 10.12.2020, nella persona del Signor Arch. Pennasso Ettore, è stato predisposto in data 27.03.2024, recita: *visti l'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'articolo 17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. che la Variante Parziale 12 adottata ai sensi dell'art. 17, comma 5 e seguenti della L.R., al P.R.G.C. del Comune di Piasco non debba essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:*

- *la Variante riguarda ambiti limitati e già interessati da previsioni urbanistiche previgenti e dunque già infrastrutturati o di facile allaccio alle urbanizzazioni;*
- *la Variante non interferisce con aree protette di rilievo nazionale o regionale (parchi, SIC, ZPS) e neppure si prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;*
- *che le previsioni per il settore residenziale non determinano previsioni aggiuntive alla dotazione originaria di P.R.G.C. e dunque si mantiene inalterata la C.I.R. dello stesso;*
- *i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiono sussistere criticità ambientali di rilievo seppure i pareri espressi dalla Provincia di Cuneo e dall'ARPA contengano alcune osservazioni, indicazioni e raccomandazioni che dovranno essere recepite o opportunamente contro dedotte nelle successive fasi di approvazione della Stessa.*
- *In riferimento al punto n. 2 della Variante si consiglia anche per l'immobile sottoposto a Permesso di Costruire Convenzionato l'inserimento dell'obbligo di richiedere il parere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio vista la prossimità con l'edificio vincolato soggetto a Permesso di costruire singolo.*
- *secondo quanto previsto nei pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati è necessario effettuare da parte del Comune delle valutazioni ed integrazioni, alla variante nel suo successivo iter di approvazione*

Negli elaborati della presente Variante Parziale sono recepite le **osservazioni - condizioni dell'Organo Tecnico**, sotto forma di controdeduzione ed integrazione di normativa di carattere generale, riportate pertanto nella Relazione e nelle Norme di Attuazione.

Considerato che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione comunale, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, la Variante in esame è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

Acquisito il favorevole parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: 10 - votanti: 10 - favorevoli: 10 - contrari: zero - astenuti zero

DELIBERA

1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 12/23, al vigente P.R.G.C. del Comune di Piasco approvato con D.G.R. n. 17-13671 del 18.10.2004 e n. 10-15366 del 21 aprile 2005, adottato nella stesura definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 04.09.2002, modificata, in controdeduzione alle osservazioni regionali, con deliberazioni consiliari n. 45 in data 22.12.2003 e n. 10 in data 22.03.2004. La Variante Parziale n. 12/23 redatta dall'architetto Enrico Rudella, **si compone dei seguenti elaborati**, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- Tav. 1 – Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Ambientale Strategica
- Tav. 2 – Relazione comprendente:
 - la Relazione Illustrativa.
 - gli stralci planimetrici
 - In scala 1:5.000 della tav. n. 3
 - In scala 1:2.000 della tav. n. 4
 - In scala 1:1.000 della tav. n. 5
 - stralci delle Norme di Attuazione in variante
- Tav. 3 – Assetto Generale Variante in scala 1:5.000
- Tav. 4 – Concentrico Variante in scala 1:2.000
- Tav. 5 – Centro Storico Variante in scala 1:1.000
- Tav. 6 – Norme Tecniche di Attuazione Variante

3) Di dare atto che negli elaborati della presente Variante Parziale sono recepite:

- le **osservazioni - condizioni dell'Organo Tecnico**, sotto forma di controdeduzione ed integrazione.
- l'esito delle **indicazioni espresse dalla Provincia**.

4) Di dichiarare la conformità con gli strumenti di pianificazione sovracomunale, dando atto in particolare che il progetto di variante è compatibile con il Piano Territoriale Regionale, con il Piano Territoriale Provinciale e con il Piano Paesistico Regionale

5) Di dichiarare per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, che non esistono progetti sovracomunali approvati che possano interessare o che possano interferire con la Variante Parziale in questione.

6) Di provvedere al deposito in visione presso la Segreteria comunale della presente deliberazione con il progetto di variante approvato dandone contestuale avviso all'Albo pretorio Digitale del Comune.

7) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione della Variante Parziale n. 12/2023, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, alla Provincia di Cuneo e alla regione Piemonte, entro dieci giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della LR 56/77 e smi.

Con successiva votazione resa per alzata di mano con votai favorevoli n. 10, contrari n. zero, astenuti zero, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PONTE Roberto

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara